



ORDINANZA N. 4/2020

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 laddove prevede espressamente che "... sono adottate le seguenti misure a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo.....salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute....."
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 n. 64 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale"

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e locale;

**CHE** il "divieto di assembramento di persone" è una delle principali misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia in atto;

**VERIFICATO** che in via Grande n. 5/C è situata una media struttura di vendita di prodotti alimentari con antistante un'area adibita a parcheggio;

**CHE** in questo particolare periodo si sono create situazioni di promiscuità tra i clienti in attesa per accedere alla struttura e i veicoli;

**RITENUTO** al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica chiudere al traffico veicolare la suddetta porzione di parcheggio;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;



VISTI gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

VISTA, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50 , comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Tutto quanto premesso:

## ORDINA

la chiusura al traffico veicolare della porzione di parcheggio di via Grande 5/A -5/C antistante il fabbricato occupato dalla media struttura di vendita di prodotti alimentari, garantendo l'accesso ai parcheggi laterali da giovedì 19 marzo e sino al 2 aprile 2020 e comunque sino al termine dell'emergenza in corso;

## DISPONE

**DI DARE ADEGUATA** pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

**DI INOLTARE** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a

- B & G DISTRIBUZIONE SRL gestore della media struttura di vendita sita in via Grande 5/C - Pec: [begdistribuzione@legalmail.it](mailto:begdistribuzione@legalmail.it)

- JANINE SNC di Consolaro Janine & C. gestore del tabacchino sito in via Grande 5/A  
Pec [janinesnc@legalmail.it](mailto:janinesnc@legalmail.it)

**DI INCARICARE** il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

## AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Sede Municipale, 18 marzo 2020



IL SINDACO

Alessandro SANTACHIARA